



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 26 del 06.02.2025

Oggetto:	Approvazione nuova struttura organizzativa e funzionigramma del Comune di Gioia Tauro. Riorganizzazione Uffici e Servizi
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **sei** del mese di **febbraio**, alle **ore 12.30**, presso la sede municipale sita in Via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Giunta comunale, appositamente convocata come di seguito:

All'appello nominale sono presenti i Signori Consiglieri di seguito indicati.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1.	SCARCELLA Simona	Sindaco	SI
2.	PARRELLO Antonino	Vice Sindaco	SI
3.	PETRELLI Cosima Damiana	Assessore	NO
4.	ROMEO Giuseppe	Assessore	SI
5.	SPERANZA Domenica	Assessore	SI
6.	GUERRISI Cristian	Assessore	SI

Presenti n. 5 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dr.ssa Michela De Francesco.

Il Sindaco assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dando atto che l'assessore Guerrisi partecipa in modalità telematica, ai sensi della disciplina prevista con deliberazione della G.C. n. 135/2022.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e come riportato all'interno dell'atto, da parte:

- del Responsabile del Settore I – *Affari Generali*, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del Settore II – *Economico Finanziario*, in ordine alla regolarità contabile;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la propria precedente deliberazione n. 186 del 11/10/2021 ad oggetto “Conferma organigramma dell’Ente ed approvazione nuovo funzionigramma”;
- la propria precedente deliberazione n. 145 del 17/10/2024 ad oggetto ”Riorganizzazione uffici e servizi. Approvazione nuova struttura organizzativa del Comune di Gioia Tauro”, con la quale si è disposto di approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Gioia Tauro, che prevedeva la soppressione dell’Avvocatura Civica e di confermare il funzionigramma che contiene l’elenco delle funzioni e attività di competenza di ogni settore, allegato alla delibera di G.C. n. 186/2021;
- la propria precedente deliberazione n. 24 del 06/02/2025 con la quale è stata disposta la revoca della deliberazione n. 145 del 17/10/2024;

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una diversa articolazione degli uffici comunali, onde garantire efficienza ed efficacia all’attività amministrativa, razionalizzare il costo del lavoro, accrescere l’efficienza, assicurare la migliore utilizzazione delle risorse umane;

VISTO

- l’articolo 2 del D.lgs. n. 165/2001 il quale prescrive: *“Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell’articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.”;*
- l’art. 4 del predetto D.lgs., che dispone al comma 1 quanto segue: *“1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo le funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al*

Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”;

CONSIDERATO che l'attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento al dettato del D.lgs. n. 267/2000 e del D.lgs. n.165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti di organizzazione e delle dotazioni organiche;

DATO ATTO

- che l'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, prevede, come norma di principio, che la determinazione della dotazione organica e la disciplina degli uffici e della dotazione organica, siano disposte, previa verifica degli effettivi fabbisogni ed in funzione delle finalità indicate nell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo, quali la razionalizzazione del costo del lavoro, l'accrescimento dell'efficienza, la migliore utilizzazione delle risorse umane;
- che l'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 prevede la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché quando sorgano nuove necessità;

CONSIDERATO che in materia della organizzazione degli uffici la normativa vigente (art. 89, comma 5, D.lgs. 267/2000) attribuisce agli Enti Locali piena *“autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

DATO ATTO che la Sezione Quinta del Consiglio di Stato (sentenza n. 5143 del 3 settembre 2018) ha affermato che: *“la determinazione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici pubblici (con l'individuazione di quelli di maggiore rilevanza, dei modi di conferimento della relativa titolarità e di determinazione delle dotazioni organiche complessive) è rimessa - sulla base di "principi generali" fissati dalla legge - a ciascuna amministrazione pubblica, che vi provvede mediante "atti organizzativi" (cfr. artt. 2 e 5 d. lgs. n. 165/2001), complessivamente ispirati a criteri di funzionalità, flessibilità, trasparenza ed imparzialità, idonei a tradurre e compendiare, in prospettiva programmatica, i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.) e a perseguire la complessiva efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa (art.11.n.241/1990).*

Sebbene non sia revocabile in dubbio che siffatti "atti organizzativi" rientrino pienamente nel novero dei provvedimenti amministrativi e siano, in quanto tali, soggetti al relativo statuto (che ne impone la complessiva verifica di legittimità, la soggezione alle norme sulla competenza, il rispetto dei canoni di ragionevolezza, la garanzia di imparzialità e ne legittima il corrispondente sindacato giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, anche in punto di adeguatezza delle premesse istruttorie e di idoneità giustificativa sul piano motivazionale: cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3728), è vero, tuttavia, che gli ampi margini della scolpita logica di auto organizzazione postulano ed impongono, per tradizionale e consolidato intendimento, il riconoscimento di una lata discrezionalità programmatica.

La conclusione discende, del resto, dal rilievo che - pur essendo anche l'attività amministrativa organizzativa assoggettata al principio di legalità (art. 97 Cost., nella parte in cui postula una base legale ad ogni attribuzione competenziale) - i relativi procedimenti (di matrice

caratteristicamente infrastrutturale o interna o programmatoria) non sono destinati ad incidere, se non in via mediata, sulle posizioni soggettive dei consociati, in quanto destinatari dell'azione amministrativa: a livello macro-organizzativo, l'amministrazione non entra in relazione diretta con i titolari di situazioni giuridiche soggettive, ma crea soltanto presupposti alla instaurazione di rapporti giuridicamente rilevanti con tali soggetti. Ne risulta corrispondentemente attutito (se pur non eliso, non trattandosi propriamente di autonomia) il profilo garantistico del momento giustificativo, che legittima - come tale - un sindacato limitato al travisamento del fatto o al manifesto eccesso di potere.

*Si dovrà cioè osservare che sussiste, nella adozione dei provvedimenti in questione, una discrezionalità che, per un verso - non strutturandosi in termini di confronto comparativo di posizioni e di interessi pubblici e privati, nella logica della determinazione conclusiva dei procedimenti ad efficacia esterna - **ridimensiona, pur senza elidere, l'intensità dell'onere motivazionale e, per altro e consequenziale verso, limita il sindacato giudiziale alle ipotesi di conclamata ed evidente abnormità.** A livello di enti locali, gli esposti principi hanno trovato conferma positiva a partire dalla legge n. 127 del 1997 che, nel modificare l'art. 51 della legge n. 142 del 1990, ha cambiato la competenza ad adottare il regolamento degli uffici e dei servizi, attribuendolo (unico, non a caso, fra tutti i regolamenti) alla Giunta, proprio per porre in evidenza che la organizzazione degli uffici degli enti locali è vicenda intrinsecamente collegata con il potere operativo;*

RILEVATA, da parte dell'Amministrazione, al fine di garantire livelli di erogazione dei servizi all'altezza delle aspettative dei cittadini e che nel contempo siano compatibili con le risorse disponibili, la necessità di utilizzare al meglio le leve dell'organizzazione in una logica positiva di arricchimento dei ruoli e di sviluppo delle professionalità;

RITENUTO a seguito di verifica della situazione, di dover procedere alla razionalizzazione dei processi e delle strutture organizzative in funzione del miglioramento dei servizi esistenti e in relazione all'attuazione del Programma politico amministrativo di mandato;

CONSIDERATO che i principi ispiratori di tale processo possono essere così sintetizzati:

- razionalizzare le attribuzioni e le responsabilità nella logica dell'unificazione dei processi fondamentali;
- migliorare l'integrazione fra diversi servizi e aree di attività al fine di ottenere maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- razionalizzare l'impiego delle risorse umane concretamente assegnate a ciascuna articolazione strutturale al fine di disimpegnare i compiti e le funzioni rispettivamente attribuite;

DATO ATTO

- che con deliberazione n. 24 del 25.09.2023, recante "Misure straordinarie di risanamento ex art. 268, c. 2, TUEL – Recepimento determinazioni G.C. n. 113- 2023", il Consiglio Comunale ha deciso di ricorrere a tale procedura allo scopo di risanare le finanze dell'Ente;
- che in esito alla procedura intrapresa, in data 10.01.2024 la Prefettura di Reggio Calabria ha trasmesso il decreto del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale n.0190411 del 18.12.2023, assunto in pari data al protocollo generale dell'ente con il n. 898/2024, con il quale detto Ministero, ai sensi dell'art. 268, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, ha stabilito le misure straordinarie per il risanamento del Comune di Gioia Tauro, nonchè la quantificazione e la articolazione temporale delle predette misure di risanamento finanziario. Tale decreto è stato oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.02.2024. In tale deliberazione sono state individuate le misure di risanamento ventennale

per come disposte dal decreto di cui sopra. Esse in particolare posso essere così riassunte e dovranno riguardare, ove perseguibili:

- a) *la riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del fondo complementare e nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate;*
- b) *il riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;*
- c) *il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;*

DATO ATTO che alla data odierna il Comune risulta articolato in numero Sette Settori organizzativi oltre l'Avvocatura Comunale, dipendente direttamente dal Sindaco:

- Settore I Affari Generali e del personale;
- Settore II Economico- Finanziario;
- Settore III Servizio Amministrativo;
- Settore IV Lavori Pubblici;
- Settore V Programmazione e gestione del territorio;
- Settore VI Polizia Municipale;
- Settore VII Entrate - Tributi;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 9 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, approvato con delibera di G.C. n. 48/2002 e s.m.i., da ultimo con delibera n. 25/ 2025 a norma del quale **Articolo 9 -Struttura organizzativa**

1. *Lo schema organizzativo del Comune si articola nelle seguenti unità organizzative dotate di un diverso grado di autonomia e complessità:*

- a) *Settori, strutture apicali, coincidenti con l'Area delle Elevate Qualificazioni, alle quali sono preposti dei funzionari, per come stabilito dal CCNL tempo per tempo vigente;*
- b) *Servizi, quali unità organizzative intermedie;*
- c) *Unità operative/Uffici.*

2. *I Settori costituiscono elemento minimo della struttura organizzativa; i servizi e le unità operative/uffici sono elementi facoltativi. Tutte le strutture organizzative, in relazione agli obiettivi dell'Ente e alle esigenze e necessità derivanti e nel rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, di efficienza, efficacia e di economicità, possono essere riorganizzate in funzione del raggiungimento dei risultati prefissati;*

3. *L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.*

4. *Possono inoltre essere istituiti, con deliberazione della Giunta Comunale, unità di progetto o uffici di staff, con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.*

RICHIAMATO l'articolo 10 comma 4 il quale stabilisce "I Settori sono individuati dalla Giunta comunale con proprio provvedimento deliberativo" ;

RICHIAMATO l'articolo 11 bis – Servizi:

1. *I Servizi, unità organizzative facoltative, dotate di autonomia organizzativa e gestionale, sono caratterizzate da un complesso omogeneo di funzioni e sono raggruppati o comunque ricompresi nei Settori.*

2. *Ciascun servizio può essere assegnato:*

- alla responsabilità di un dipendente, nel qual caso all'adozione degli atti amministrativi di natura dirigenziale provvede il responsabile di Settore al cui interno il servizio è costituito, il Responsabile di Servizio appone comunque la propria firma all'atto procedimentale predisposto, attestante il parere di regolarità tecnica interna sull'istruttoria effettuata;
- alla diretta responsabilità del responsabile di Settore anche in conseguenza della trasversalità della funzione trattata.

3. La Giunta definisce il funzionigramma, intendendosi come tale la descrizione delle competenze assegnate a ciascun Settore e servizio/ufficio.

4. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei Servizi è attuata, per motivate esigenze organizzative, con deliberazione della Giunta comunale.

5. Il responsabile del Servizio è nominato dal Responsabile di Settore.

DATO ATTO che attualmente il funzionigramma in vigore risulta articolato in soli Settori , elemento minimo della struttura organizzativa ma che risulta opportuno istituire all'interno di ciascun settore servizi, dotati di autonomia organizzativa e gestionale, caratterizzati da un complesso omogeneo di funzioni;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere l'articolazione all'interno di ciascun settore, di specifici servizi, onde garantire maggiore efficienza ed economicità all'attività amministrativa, come da organigramma allegato;

RITENUTO inoltre procedere allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale, nonché di riordinare gli uffici al fine di eliminare duplicazioni di funzioni, assicurando la razionalizzazione del costo del lavoro, l'accrescimento dell'efficienza, la migliore utilizzazione delle risorse umane, adottando le seguenti misure correttive, in esecuzione del programma di mandato ed in attuazione delle misure di risanamento del ministero:

- Sopprimere il Settore V Programmazione e gestione del territorio, quale settore autonomo dell'Ente facendo confluire le funzioni proprie dello Stesso all'interno del Settore IV da ora denominato Settore Tecnico- manutentivo, con attribuzione della responsabilità del Settore unificato in capo ad un solo soggetto, come da organigramma allegato, considerato che attualmente a causa della carenza di idonee figure professionali entrambi i settori sono gestiti ad interim da un unico funzionario;
- Di accorpate all'interno del Settore Primo Servizio Segreteria le seguenti Funzioni: Assistenza organi collegiali- Assistenza organi valutazione della performance in aggiunta a quelli propri della Segreteria;
- Di accorpate all'interno del Settore Primo Servizio Gestione risorse umane anche le relazioni sindacali;
- Di accorpate all'interno del Settore Secondo Servizio Programmazione e gestione del bilancio anche le funzioni relative al Patrimonio;
- Di accorpate all'interno del Settore Secondo Servizio Gestione risorse umane anche la Previdenza;
- Di accorpate all'interno del Settore Terzo Servizio Demografico le seguenti funzioni: Anagrafe, Stato civile, elettorale e leva;
- Di accorpate all'interno del Settore Terzo Servizio Pubblica Istruzione- cultura- spettacolo- turismo, sport, politiche giovanili le seguenti funzioni: diritto allo studio, servizi culturali, politiche giovanili, promozione turistica spettacolo, promozione dello sport;
- Trasferire le competenze relative ai Servizi ausiliari, ora incardinate nel Settore Terzo al Settore Quarto Settore Tecnico Manutentivo- Servizio edilizia residenziale pubblica e privata ;

- Di accorpate all'interno del Settore IV Tecnico Manutentivo Servizio Lavori Pubblici le seguenti funzioni: Viabilità, Impianti a rete;
- Di accorpate all'interno del Settore Quarto Tecnico - manutentivo Servizio edilizia residenziale pubblica e privata le seguenti funzioni: Edilizia Residenziale Pubblica, Edilizia Residenziale Privata, Acquisizione e gestione patrimonio immobiliare e demanio dell'Ente, toponomastica, catasto, autoparco;
- Di accorpate all'interno del Settore Quarto Tecnico - manutentivo Servizio ambientale e cimiteriale le seguenti funzioni: Servizi ambientali, sicurezza sul lavoro, gestione cimiteri;
- Trasferire le competenze del Sistema idrico integrato ora ricadenti nel Settore IV al Settore Tributi - Servizio idrico integrato;
- Di accorpate all'interno del Settore Quinto Vigilanza Polizia Locale Servizio Polizia locale le seguenti funzioni: Polizia locale, polizia commerciale, polizia edilizia, polizia veterinaria, polizia mortuaria;
- Di accorpate all'interno del Settore Quinto Vigilanza Polizia locale Servizio Contravvenzioni e infortunistica stradale le seguenti funzioni: Contravvenzioni e infortunistica stradale, tecnico del traffico, attività di polizia amministrativa;
- Trasferire le competenze del SUAP, ora incardinate nel Settore Vigilanza Polizia Locale al Settore Quarto Tecnico - manutentivo, istituendo un autonomo servizio;

TENUTO CONTO inoltre

- che con delibera della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 48 del 28/03/2019 ad oggetto” *Approvazione nuova riorganizzazione della macrostruttura organizzativa e degli uffici nell’ambito della dotazione organica*”, è stato istituito, ai sensi dell’articolo 3 ultimo comma del Rd.L. 27/11/1933 n. 1578, un autonomo ufficio denominato ”Avvocatura Comunale”, assegnando un dipendente comunale, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, iscritto all’Albo speciale degli Avvocati, cui attribuire le funzioni di rappresentanza in giudizio nella cause di cui il Comune è parte e/o intraprendere azione legale in affiancamento ad un legale esterno convenzionato, individuato mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che dalla lettura della sopra citata deliberazione emerge testualmente che “ *difatti, avuto riguardo, alla natura e quantità, il contenzioso legale non può essere assegnato ad un solo legale, anche al fine di garantire adeguati standard di qualità ed efficienza che si riverberano inevitabilmente sulla maggiore e migliore capacità di difesa, resistenza e mancata soccombenza*”;
- che appare acclarato, in base alla delibera di cui sopra, l’assunto che la difesa legale dell’Ente non possa essere assicurata mediante l’utilizzo di un solo professionista (sia esso Interno o esterno) e che l’Ente debba essere rappresentato da almeno due avvocati;
- Che con determina n. 266 del 18/06/2020 a firma del responsabile del Settore Primo, si rinnovava l’incarico conferito con determina n. 156/2018 all’Avvocato Mandaglio Vincenzina, per anni uno e per un importo annuale pari ad € 12.000,00, per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Gioia Tauro in tutti i giudizi attivi e passivi, compresi quelli tributari, sulla base della nota n. 26784 del 6.4.2020, con la quale l’ufficio legale ha segnalato “*la scadenza della convenzione con l’avv. Mandaglio, il rilevante carico di lavoro che non consente di seguire con la necessaria attenzione tutte le procedure in corso e quelle insorgenti, lo studio dei casi, e quindi la necessità di reiterare l’affido esterno come disposto negli atti d’indirizzo di cui sopra compreso il contenzioso presso l’ufficio tributario*”;
- Che il dipendente comunale al quale sono state assegnate le funzioni di Avvocato comunale con delibera di Giunta comunale n. 48/2019, è stato assunto alle dipendenze del Comune di Gioia Tauro con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di Istruttore direttivo amministrativo/ contabile, in epoca

precedente alla costituzione dell'Avvocatura comunale;

- Che prima dell'attuale incarico la stessa ha svolto servizio presso vari Settori dell'Ente , con il ruolo di Responsabile del Settore Lavori pubblici e Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio, nonchè di Responsabile del Settore Amministrativo, dimostrando di poter perseguire il diritto alla crescita professionale anche al di fuori dell'Ufficio legale;
- Che ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n° 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali”;
- Che la dipendente utilizzata temporaneamente per la gestione del contenzioso giudiziario ha lamentato carico di lavoro, poiché obbligata a seguire tutti i procedimenti attivi e passivi in cui è parte il Comune, nelle diverse materie (nota n. 26784 del 6.4.2020);
- Che risultano assegnati alla dipendente sopra richiamata circa 146 Procedimenti giudiziari oltre circa 53 procedimenti stragiudiziali, come da nota del 14/10/2024 n. 30134 ad oggetto” Comunicazioni udienze e contenzioso assegnato Avv. Rosaria Saffioti”;
- Che dagli atti di ufficio è emerso che l'Ente è risultato contumace in almeno 95 procedimenti giudiziari civili e tributari (vedi anche nota n. 32275 del 04/11/2025) ;
- Che risultano avviati per l'anno 2024 fino al mese di ottobre, mese fino al quale la dipendente ha prestato servizio nell'ufficio legale, circa 100 procedimenti tributari, tutti contumaciali, innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria;
- Che analoga situazione emerge anche per l'anno 2023, laddove risultano avviati circa 83 procedimenti tributari innanzi alla Commissione Tributaria di Reggio Calabria, tutti contumaciali ;
- Che dai dati estrapolati dal telecontenzioso relativi all'ultimo trimestre 2022 risultano avviati 46 procedimenti tributari, tutti contumaciali;
- Che l'esame del contenzioso tributario ha consentito di evidenziare che l'ufficio legale comunale non ha inteso costituirsi a difesa delle ragioni dell'Ente almeno nell'ultimo triennio, neppure affidando specifico incarico a professionista esterno, provocando ingenti danni all'erario comunale in via di quantificazione definitiva;
- Che dall'esame delle sentenze risulta un'alta soccombenza dell'Ente nei giudizi in contumacia, in particolare come risulta da nota dell'Avv. Mandaglio, protocollo n. 33575 del 04/11/2024, il costo per la soccombenza nei giudizi contumaciali è pari ad € 273.216,20 relativamente ai soli patrocini affidati al professionista esterno per gli anni 2018 – 2021. Tale somma si reputa stimata per difetto, poichè dalla relazione sopra menzionata risulta omesso per molti giudizi il valore della causa;
- Che altrettanto consistente è il costo legato alla soccombenza nei giudizi contumaciali tributari tra il 2020 ed il 2023 laddove si registra un costo per le passività pari a circa € 40.000,00 come risulta dagli atti di ufficio;
- Che notevoli criticità sono state riscontrate nell'attività di recupero giudiziale e stragiudiziale del credito da parte della dipendente assegnata alla gestione del contenzioso legale, seppure tale attività rientri pienamente nelle funzioni dell'Avvocatura come previste nella delibera di Giunta Comunale n. 186/2021, con un mancato introito per l'Ente di risorse di particolare rilevanza, tenuto conto della difficile situazione finanziaria delle casse comunali (come da nota a firma della dipendente Saffioti Rosaria del 14/10/2024 n. 30134);
- Che le spese per lo stipendio della dipendente comunale sopra descritta sono pari ad € 36.362,95 annuali;
- Che come risulta dalla delibera di C.C. n. 24 del 25.09.2023 “Misure straordinarie di risanamento” il Comune ha ritenuto di dover accantonare, proprio sulla base delle stime fornite dalla dipendente assegnata alla gestione del contenzioso, un fondo di € 1.546.946,45 per le potenziali passività legate al contenzioso in essere, cosicchè risulta

- quanto mai opportuno ed indispensabile assicurare all'Ente una difesa efficace;
- che sono emerse criticità nella gestione del contenzioso sia a causa della notevole mole delle vertenze, sia della circostanza che le stesse riguardano le più disparate materie, la cui risoluzione presuppone una particolare specializzazione *ratione materiae* del professionista incaricato della difesa dell'Ente;
 - la centralizzazione della difesa in capo ad un singolo professionista interno non ha garantito qualità ed efficienza nella gestione del contenzioso, tenuto conto dei processi in cui l'Ente è coinvolto, di quelli in cui è rimasto contumace, dell'alto tasso di soccombenza, della criticità ovvero inesistenza dell'attività di recupero giudiziale e stragiudiziale del credito, del completo disinteresse per i procedimenti tributari che vede l'Ente contumace in tutti i giudizi pendenti innanzi la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria negli ultimi tre anni almeno;
 - occorre assicurare la piena ed efficace difesa dell'Ente sia nei giudizi attivi che nei giudizi passivi innanzi alle magistrature civili, penali, amministrative e tributarie, onde tutelare e rappresentare le ragioni dello stesso, limitando le pronunce di soccombenza, evitando quanto più possibile un appesantimento della situazione debitoria dell'Ente, con ulteriore aggravio per le casse comunali, che già versano in una difficile situazione finanziaria ;
 - allo scopo risulta quanto mai opportuno, riorganizzare i servizi legali dell'Ente e sopprimere l'Ufficio AVVOCATURA Civica ed affidare all'esterno la difesa giudiziale dell'Ente, mediante procedure ad evidenza pubblica, con determinazione dei compensi da attribuire ai professionisti incaricati entro precisi limiti di spesa da preventivare annualmente, assicurando un'ottimizzazione delle spese attraverso un sistema competitivo e concorrenziale, funzionale ed efficace nella gestione della difesa legale dell'Ente;
 - che la somma a tal fine prevista è pari ad € 40.000,00 ed assicura l'utilizzo di quattro professionisti esterni con specializzazione nel settore penale, civile, amministrativo e tributario, con obbligo a carico degli stessi di seguire anche i procedimenti pendenti nelle materie assegnate, realizzando pertanto economie di spese per l'Ente, poiché la stessa somma oggi spesa per pagare lo stipendio della dipendente assegnata temporaneamente alla gestione del contenzioso legale verrà utilizzata per l'utilizzo di quattro professionisti specializzati *ratione materiae*, assicurando una piena tutela dell'Ente in tutti i diversi giudizi;
 - che il dipendente comunale dapprima assegnato all'Avvocatura può essere utilmente assegnato al Settore Terzo, per coadiuvare lo stesso nelle molteplici incombenze d'ufficio, tenuto conto che il Settore non dispone di altro personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, con inserimento efficace dello stesso nei processi amministrativi e nei sistemi di erogazione dei servizi propri del Settore, che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche eventualmente attraverso l'attribuzione di responsabilità diretta di servizi e strutture organizzative;

RICHIAMATO l'articolo 7 del Regolamento dell'avvocatura comunale approvato con delibera di C.C. n. ... prevede che Avvocatura comunale può essere soppressa su decisione della Giunta Comunale, per il caso di riorganizzazione degli uffici per esigenze finanziarie e/o di semplificazione amministrativa della struttura dell'Ente;

RICHIAMATA inoltre la sentenza n. 1064 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato pubblicata il 31/01/2023, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00943/2022, con la quale è stata

ritenuta legittima la scelta organizzativa di un Comune di esternalizzare, anche in parte, i servizi legali dell'Avvocatura civica, in ragione dell'ampia discrezionalità, in termini di potestà organizzativa, di cui dispongono gli organi comunali nell'ambito dell'ordinamento giuridico vigente.

*L'Avvocatura comunale rientra, difatti, tra gli uffici dell'ente e, come tale, risulta soggetta alla **discrezionalità organizzativa** degli organi di indirizzo politico deputati alla demarcazione delle linee fondamentali della stessa struttura amministrativa. Nel caso di specie, il giudice d'appello ha ribaltato la decisione di primo grado, pronunciata sulla base di un ricorso proposto, da parte di uno degli avvocati comunali, contro i provvedimenti dell'amministrazioni finalizzati alla parziale esternalizzazione dell'affidamento degli incarichi legali;*

DATO ATTO che L'Avvocatura comunale rientra, difatti, tra gli uffici dell'ente e, come tale, risulta soggetta alla discrezionalità organizzativa degli organi di indirizzo politico deputati alla demarcazione delle linee fondamentali della stessa struttura amministrativa;

DATO ATTO

- che si ritiene opportuno procedere ad una revisione complessiva della struttura organizzativa che, coerentemente ai principi e criteri in materia di organizzazione fissati dallo Statuto e dal Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, ed in linea con il programma amministrativo di governo, assicuri maggiore efficienza ed efficacia all'attività amministrativa e permetta lo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello apicale, in coerenza con il piano di risanamento dell'Ente;
- che conseguentemente a tale riorganizzazione la struttura organizzativa del Comune di Gioia Tauro appare così articolata: Settore I – AFFARI GENERALI- Settore II – ECONOMICO FINANZIARIO - Settore III – AMMINISTRATIVO – Settore IV TECNICO MANUTENTIVO – Settore V VIGILANZA POLIZIA LOCALE- Settore VI TRIBUTI;
- che all'interno dei settori sono stati individuati servizi, quali complessi omogenei di funzioni nel modo che segue:
 - **Settore I – AFFARI GENERALI (SERVIZIO SEGRETERIA; SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO - RAPPRESENTANZA; SERVIZIO ALBO PRETORIO; SERVIZIO PROTOCOLLO-ARCHIVIO STORICO; SERVIZIO NOTIFICHE; SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE (trattamento giuridico e contenzioso); SERVIZIO SIC;SERVIZIO CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI;**
 - **Settore II – ECONOMICO FINANZIARIO (SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO; SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - trattamento ECONOMICO; SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO –MAGAZZINO;)**
 - **Settore III – AMMINISTRATIVO (SERVIZIO DEMOGRAFICO; SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- CULTURA- TURISMO-SPETTACOLO- SPORT- POLITICHE GIOVANILI; SERVIZIO SOCIALE);**
 - **Settore IV TECNICO MANUTENTIVO (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI;SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE; SERVIZIO ESPROPRI –FINANZIAMENTI; UNITA' SPECIALE PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E MONITORAGGIO; SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA; SERVIZIO AMBIENTALE E CIMITERIALE; SERVIZIO SUAP)**
 - **Settore V VIGILANZA - POLIZIA LOCALE (SERVIZIO POLIZIA**

LOCALE; SERVIZIO CONTRAVVENZIONI E INFORTUNISTICA STRADALE; SERVIZIO POLIZIA GIUDIZIARIA; SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE);

- Settore VI TRIBUTI (SERVIZIO ENTRATE-TRIBUTI; SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO);

- Che Ciascun servizio può essere assegnato alla specifica responsabilità di un dipendente, nel qual caso all'adozione degli atti amministrativi di natura dirigenziale provvede il responsabile di Settore al cui interno il servizio è costituito ovvero alla diretta responsabilità del responsabile di Settore anche in conseguenza della trasversalità della funzione trattata, in maniera tale da migliorare l'integrazione fra diversi servizi e aree di attività al fine di ottenere maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e razionalizzare l'impiego delle risorse umane concretamente assegnate a ciascuna articolazione strutturale al fine di disimpegnare i compiti e le funzioni rispettivamente attribuite;

PRESO ATTO che la presente riorganizzazione non altera la consistenza della dotazione organica attualmente vigente;

RILEVATO che è compiutamente trascorso il termine di 5 giorni dalla informazione, ex art. 4, comma 5 del CCNL 16/11/2022, inviata alle OO.SS. con nota prot. n. 3547 del 31/01/2025;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dai responsabili dei settori interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) di approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Gioia Tauro allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che la stessa sostituisce quella approvata con delibera di G.C n. 186/2021 e n. 145 del 17/10/2024;
- 3) Di approvare il nuovo funzionigramma che contiene l'elenco delle funzioni e attività di competenza di ogni settore, allegato alla presente deliberazione;
- 4) Di dare atto che in seguito alla soppressione dei settori e/o al trasferimento di servizi in altri settori dell'Ente, il personale assegnato agli stessi transita nel nuovo Settore di collocazione;
- 5) Di dare atto altresì che in seguito alla soppressione dell'Avvocatura Comunale, il dipendente designato a svolgere le funzioni di gestione del contenzioso comunale viene assegnato al Settore Terzo- Amministrativo con assegnazione dello stesso ad altro incarico equivalente nell'ambito delle mansioni relative all'Area dei funzionari e delle alte specializzazioni, cui appartiene, demandando al responsabile del Settore l'assegnazione all'interno dei servizi di competenza;
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili di Settore ed a tutti i dipendenti interessati al presente processo di riorganizzazione;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.lgs. n. 267/00.



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto:	Approvazione nuova struttura organizzativa e funzionigramma del Comune di Gioia Tauro. Riorganizzazione Uffici e Servizi
-----------------	---

<p>Il Responsabile del Settore competente, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Gioia Tauro, 29.01.2025</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE I Affari Generali <i>F.to D.ssa Patrizia Parrello</i></p>
<p>Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Gioia Tauro, 29.01.2025</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE II Economico Finanziario <i>F.to D.ssa Mirella De Vita</i></p>

Approvata e sottoscritta

Il Sindaco
F.to Avv. Simona Scarcella

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Michela De Francesco

COMUNE DI GIOIA TAURO
UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

Data 13.02.2025

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Sig. Domenico Pirrottina

COMUNE DI GIOIA TAURO
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000
 diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Data 13.02.2025

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Michela De Francesco

È copia conforme all'originale

Data 13.02.2025

Il Segretario Generale
Dr.ssa Michela De Francesco